Diritto dell’era digitale

Lezione 8

Trattamento dei dati personali
tra regole deontologiche e codici di condotta

Prof. Giovanni Pascuzzi

Diversi approcci per tutelare i dati personali….

- La protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali è definita soprattutto nel regolamento (UE) 2016/679.
- Lo strumento scelto è quello del c.d. «diritto cogente» (hard law), direttamente applicabile, che si basa su regole imposte dall'alto, fisse e stabili la cui violazione è colpita da una specifica sanzione.
- Ci sono degli ambiti nei quali, però, lo stesso GDPR usa delle tecniche diverse per dare risposta al problema della tutela dei dati personali.

Le regole deontologiche

- Art. 85 reg. **Trattamento e libertà d'espressione e di informazione**

  - 1.Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le regole deontologiche

- Art. 85 reg. **Trattamento e libertà d'espressione e di informazione**
  - 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.
  - 3.Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le regole deontologiche

- Con riferimento all'attività giornalistica, il legislatore italiano si è affidato a regole deontologiche (cfr. artt. 2-quater e 139 del d.lgs. 196/2003).

Le regole deontologiche

- **Codice privacy. Art. 2-*quater (Regole deontologiche)***
  - 1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
  - 2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.
  - 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.
  - 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

Le regole deontologiche

- **Codice privacy. Art. 139 *(Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)***
  - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
  - 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
  - 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-*quater*.
  - 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.
  - 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

Regole deontologiche per l’attività giornalistica

- **Art. 136 - Codice privacy (d. lgs. 186/2003)**
  Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
  - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento al trattamento:
    - a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
    - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
    - c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regole deontologiche per l’attività giornalistica

- **Art. 137 - Codice privacy (d. lgs. 186/2003)**
  Disposizioni applicabili
  - 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento *anche senza il consenso dell'interessato*, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

- Art. 9 reg.: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- Art. 10 reg.: dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regole deontologiche per l’attività giornalistica

- **Art. 137 - Codice privacy (d. lgs. 186/2003)**
  Disposizioni applicabili
  - 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica

- **Art. 1. Principi generali**
  - 1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa.
  - 2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il conflitto tra diritti della personalità e altri diritti di rango costituzionale. In particolare: il diritto all'informazione.

- I diritti della personalità:
  - riservatezza
  - nome (cod. civ., artt. 6, 7, 8, 9)
  - onore
  - reputazione
  - immagine (cod. civ., art. 10, l. 22 aprile 1941 n. 633, legge sul diritto d'autore, artt. 96 e ss.)
  - identità personale
- Diritti personalità possono essere ragionevolmente limitati solo in caso di conflitto con altri diritti fondamentali di pari rango costituzionale. Es.:
  - il diritto all'informazione

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il diritto all’informazione: art. 21 Cost.

- **Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione**.
- **La stampa** non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
- In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
- La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Consiglio d'Europa)

- **Articolo 10 – Libertà di espressione**
  - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la **libertà di ricevere o di comunicare informazioni** o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

  - 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

- Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione
  - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la **libertà di ricevere o di comunicare informazioni** o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
  - 2. **La libertà dei media** e il loro pluralismo sono rispettati.

Importanza del diritto all'informazione

The Washington Post

Democracy Dies in Darkness

- «Democracy Dies in Darkness» («La Democrazia muore nell'oscurità»)
  - contro Trump che aveva accusato i giornali di essere «i nemici del popolo americano» e di occuparsi di lui in «maniera disonesta.
- Relazione fra tre cose
  - la democrazia (un bene da preservare)
  - l'oscurità (che della democrazia è la negazione, al punto da causarne la morte);
  - l'informazione (perché è il motto di un giornale: che serve a combattere l'oscurità).
- Da sempre i giornali sono stati considerati i cani da guardia della democrazia

Il modo di dare le notizie cambia nel corso del tempo…..

IL NUOVO CORRIERE DELLA SERA

"VOCE DI PARLAMENTO VOCE DI POPOLO"

Einaudi Presidente della Repubblica

Oggi, dopo il giuramento, si insedierà al Quirinale

OLTRE LE CIFRE

Alla quarta votazione Einaudi 518 Orlando 320

DOPO LO SCAMBIO DI NOTE RUSSO-AMERICANO

Truman dichiara che proseguirà sulla strada intrapresa con vigore e fermezza

Uomo di grande dottrina, assertore di libertà

SALUTO al Presidente

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015 www.corriere.it In Italia EURO 1,50 | ANNO 140 - N. 27

CORRIERE DELLA SERA

FONDATO NEL 1876

Terrorismo «Il giapponese rapito è stato ucciso dall'Isis» di Lorenzo Cremonesi e Guido Olimpio a pagina 17

Oggi L'arte e la dittatura del maestro Storia di un batterista di Paolo Giordano nel supplemento

Il nuovo capo dello Stato Eletto con un'ampia maggioranza: 665 voti. Il primo atto: la visita alle Fosse Ardeatine. Martedì il giuramento

Mattarella, che presidente sarà

I suoi obiettivi: essere garante verso tutti, innovazioni ragionate della Costituzione, ridare speranza ai cittadini
Berlusconi sceglie scheda bianca, si spacca il partito: decine di franchi tiratori. Renzi: buon lavoro, viva l'Italia

NON DICA GRAZIE A NESSUNO di Luciano Fontana

di Marzio Breda

LE RIFORME Il regista migliore per seguire la legge elettorale di Sabino Cassese

IL RACCONTO I giochi di corrente, poi la gioia di Aldo Cazzullo

IL RETROSCENA Gli incroci pericolosi del premier di Maria Teresa Meli e Francesco Verderami

GIANNELLI

L'INTERVISTA IL MINISTRO ALFANO «Il governo è saldo ma non faremo sconti» di Andrea Garibaldi

UN TRAMONTO DOLOROSO La dissoluzione del centrodestra di Pierluigi Battista

PADIGLIONE ITALIA E IL PAESE DEI COMPLOTTI RESTÒ GIÙ DAL COLLE di Aldo Grasso

Imposimato Il candidato grillino diventa «il primo dei non eletti» al Quirinale

IDEE & INCHIESTE PARLA NAOMI KLEIN L'IDEOLOGA DEL NO GLOBAL: ABBIAMO PERSO di Davide Casati

CAMPIONE D'ITALIA QUEL CASINÒ CON L'OMBRA DEL MALAFFARE di Andrea Galli

CAPSULE COMPATIBILI… WHY NOT?

www.giovannipascuzzi.com

Contenuto del diritto di cronaca

- Cass. 18/10/1984, n. 5259, decalogo del giornalista
  - Elenco delle condizioni in presenza delle quali il diritto di cronaca (riconducibile al diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione) prevale sui diritti della personalità
    - 1) utilità sociale dell'informazione (c.d. *pertinenza*);
    - 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
    - 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione(c.d. *continenza*), che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.
- Tali vincoli si riflettono in materia civile trattandosi di cause di giustificazione che dunque rendono lecito ab origine il fatto sotto ogni profilo, eliminando l'ingiustizia del danno

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Perché nel caso dell'attività giornalistica non ci si affida al diritto cogente ma alle norme deontologiche?

- a) la delicatezza degli interessi in gioco.
  - Stabilire i confini dell'esercizio del diritto di cronaca significa contemperare due posizioni di rilevanza costituzionale: la tutela della persona e la libertà di informazione. In tale contesto è difficile tracciare un confine netto: spesso tutelare la privacy significa individuare i confini con la tutela di altri interessi che con la stessa possono confliggere.
- b) la consapevolezza che norme rigide eteroimposte sono tamquam non essent nel momento in cui non vengono rispettate
  - gli annali sono pieni di storie di mostri sbattuti in prima pagina, risultati successivamente del tutto estranei ai fatti loro addebitati
- c) l'idea che forse hanno maggiori possibilità di essere rispettate norme poste dagli stessi interessati, facendo leva non già sulla minaccia di una sanzione bensì sul senso di responsabilità di chi quelle regole è chiamato a osservare
  - capacità della stessa categoria di stigmatizzare i comportamenti non conformi al codice di autoregolamentazione

Codici di condotta

- L’art. 40 del regolamento (UE) 2016/679 incoraggia l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del GDPR in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
- Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del GDPR, ad esempio, relativamente a:
  - a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
  - b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
  - c) la raccolta dei dati personali;
  - d) la pseudonimizzazione dei dati personali;